

# COMUNICATO UFFICIALE N. 325 Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegat	o, i C.U. della	F.I.G.C. dal n	. 310/AA al	n. 314/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Fede				,	

### PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano SASSO e della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SASSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Renato Curi Delfino Folgore, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Alessandro Blasioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.36 del 2.7.2024, comunicato alla società ASD Renato Curi Delfino Folgore a mezzo pec dell'8.7.2024;

ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Stefano Grasso ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SASSO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

### (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 198 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg.ri Stefano GENTILE, Gabriele TRAINA, Michele CELOZZI, Manuele GRANATA, Enrico BUSSI, Samuele GENTILE, Marco ABBAGNALE, Jacopo MARIELLA, Simone PELÀ, Fabio Ilario DELTETTO, Emanuele ALTERIO, Edoardo SORRENTINO, Leandro MEZZELA, Lorenzo VADRUCCI e Simone MASTROGIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO GENTILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

GABRIELE TRAINA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile e Simone Pelà, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MICHELE CELOZZI, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024, e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele

Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MANUELE GRANATA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

ENRICO BUSSI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

SAMUELE GENTILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

MARCO ABBAGNALE, calciatore tesserato per la società A.D. Sportiva Nolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

JACOPO MARIELLA, calciatore tesserato per la società F.C.D. Spazio Talent Center, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

SIMONE PELÀ, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024 e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

FABIO ILARIO DELTETTO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele

Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

EMANUELE ALTERIO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

EDOARDO SORRENTINO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

LEANDRO MEZZELA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

LORENZO VADRUCCI, calciatore tesserato per la società A.S.D. Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Simone Mastrogiacomo, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

Simone Mastrogiacomo, calciatore tesserato per la società F.C. Torinese 1894 A.S.D. fino all'1.7.2024 e tesserato F.I.G.C. ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Fifa sullo status e i trasferimenti dei calciatori, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente ai sigg.ri Leandro Mezzela, Edoardo Sorrentino, Enrico Bussi, Fabio Ilario Deltetto, Jacopo Mariella, Lorenzo Vadrucci, Emanuele Alterio, Manuele Granata, Marco Abbagnale, Michele Celozzi, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Simone Pelà e Gabriele Traina, tutti calciatori tesserati per la F.C. Torinese 1894 A.S.D. nella stagione sportiva 2023 – 2024, fatto pubblicare sulla testata giornalistica "Sprint&sport" in data 9 luglio 2024 una lettera a loro firma nella quale hanno utilizzato espressioni irriguardose in merito alla gestione della società appena citata ed alle condizioni dell'impianto sportivo utilizzato dalla stessa, nonché con riguardo al mancato ricevimento di alcune mensilità dei compensi di cui ai contratti stipulati col tale compagine;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Stefano GENTILE, Gabriele TRAINA, Michele CELOZZI, Manuele GRANATA, Enrico BUSSI, Samuele GENTILE, Marco ABBAGNALE, Jacopo MARIELLA, Simone PELÀ, Fabio Ilario DELTETTO, Emanuele ALTERIO, Edoardo SORRENTINO, Leandro MEZZELA, Lorenzo VADRUCCI e Simone MASTRIGIACOMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Stefano GENTILE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Gabriele TRAINA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Michele CELOZZI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Manuele GRANATA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Samuele GENTILE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Marco

ABBAGNALE, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Jacopo MARIELLA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Simone PELÀ, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio Ilario DELTETTO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Emanuele ALTERIO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo SORRENTINO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Leandro MEZZELA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Lorenzo VADRUCCI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per il Sig. Simone MASTROGIACOMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serena PARISI, Egidio INSARDI, e della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERENA PARISI, all'epoca dei fatti segretaria generale tesserata per la società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa indicato nel modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso nella stagione sportiva 2024 - 2025 del calciatore minore sig. C.L. la data di scadenza non veridica del 30 giugno 2025 del certificato medico consegnato dal calciatore, anziché quella effettiva del 25 settembre 2024; detto modulo, recante una data di scadenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva non veridica, dopo la sottoscrizione del presidente della società è stato depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, al calciatore minore sig. D.M.L. di apporre sul modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso la propria sottoscrizione, sebbene minore degli anni tredici, e quella degli esercenti la responsabilità genitoriale sigg.ri D.D.M. e M.M., sebbene non presenti; tale modulo recante la sottoscrizione non veridica degli esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore d'età sig. D.M.L., poi, all'esito della firma da parte del presidente della società, è stato e depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore;

EGIDIO INSARDI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento nella stagione sportiva 2024-2025 per la società dallo stesso rappresentata del calciatore minore sig. C.L. nel quale è indicata la data di scadenza del certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva nel giorno 30 giugno 2025, anziché nel giorno 25 settembre 2024 risultante dal certificato medico consegnato dal calciatore, così perfezionando il tesseramento di tale calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento del calciatore minore sig. D.M.L. recante la sottoscrizione apocrifa degli esercenti la responsabilità

genitoriale sullo stesso, nonché la firma apposta dallo stesso sig. D.M.L. nonostante fosse minore di anni tredici, così perfezionando il tesseramento del calciatore;

ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Serena Parisi ed Egidio Insardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Egidio INSARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, e dalla Sig.ra Serena PARISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Serena PARISI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Egisio INSARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniel TRIDICO, Andrea ANDREINI, e della società ASD GALCIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIEL TRIDICO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato A.I.A. Sezione di Prato, in violazione dell'art. 42 commi 1 e 4, lettera b) e c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, svolto il ruolo di allenatore dei portieri nel Campionato di Promozione Toscana Girone A della squadra femminile della SSD Galcianese, nonostante rivestisse il ruolo di arbitro effettivo Associato A.I.A della Sezione di Prato;

ANDREA ANDREINI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società SSD Galcianese, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. Tridico Daniel di esercitare, nella s.s. 22/23, il ruolo di allenatore dei portieri della squadra femminile militante nel Campionato di Promozione Toscana Girone A, nonostante il predetto rivestisse il ruolo di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Prato;

ASD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente e legale rappresentante il sig. Andreini Andrea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GALCIANESE, e dal Sig. Daniel TRIDICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Daniel TRIDICO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD GALCIANESE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

#### IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

### PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA**

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 72 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Teodoro MERLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TEODORO MERLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Teodoro MERLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Teodoro MERLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina